

IMPOSTE DI REGISTRO

Riforma del diritto societario: cosa cambia nei trasferimenti di quote di srl

MICHELE BOSSI
Registro delle Imprese - Trieste

La riforma del diritto societario oltre ad apportare novità dal punto di vista terminologico (da gennaio 2004 si parlerà infatti di partecipazioni e non più di quote) prevede rilevanti interventi sulla disciplina che ha regolato sinora il trasferimento delle quote delle società a responsabilità limitata.

Il primo di questi "interventi" lo si scopre già dall'art. 2463 c.c. (costituzione di s.r.l.) il quale, con una disposizione conclusiva che rimanda alla disciplina delle s.p.a., prevede che anche per le società a responsabilità limitata sparisca la sanzione che portava alla nullità dei trasferimenti effettuati prima dell'iscrizione della società (art. 2331 c.c.).

Dal 1° gennaio sarà quindi consentito trasferire le partecipazioni delle s.r.l. anche prima dell'iscrizione della società ed anche, di conseguenza, prima dell'iscrizione della trasformazione della società. I riflessi di ordine pratico, in questi casi, riguarderanno soprattutto il Registro Imprese il quale si potrà trovare in difficoltà nell'individuare le modalità per ricevere gli atti di trasferimento. Probabilmente sarà il caso di richiedere, unitamente all'atto del trasferimento, anche copia (semplice) dell'atto costitutivo della società in mancanza del quale sarebbe impossibile poter determinare con certezza la sua competenza territoriale.

Ulteriori problematiche di ordine pratico potrebbero derivare da quanto previsto dal nuovo 2468 che elimina dall'ordinamento il concetto di divisibilità della quota (l'attuale 2482). La considerazione che ne deriva sarà che le partecipazioni delle s.r.l. non saranno trasferibili se non per il loro intero ammontare. Una simile considerazione deriva non solo da una interpretazione letterale della norma ma anche dal principio che l'intera disciplina tende a "personalizzare" l'ex-quota (si pensi al termine partecipazione in luogo di quota o l'impossibilità di recedere parzialmente).

Ritengo però che in virtù di una ampliata autonomia statutaria si possa prevedere all'interno dello statuto quelle regole per permettere il trasferimento anche di parte della partecipazione posseduta. Ancora novità sono previste in caso di trasferimento di partecipazioni quando queste siano state assegnate a quei soci che, in luogo del capitale, si assumono la responsabilità di effettuare le cosiddette prestazioni accessorie (es. soci d'opera). Sinora il trasferimento delle quote riferite a questi soggetti era subordinato al consenso dell'organo amministrativo che aveva la possibilità di negare il trasferimento ove questo venisse valutato non vantaggioso per l'impianto societario.


Dal 1° gennaio, però, questa "tutela" sparisce e quindi, nel caso in cui nell'atto costitutivo nulla si preveda, l'eventuale socio d'opera potrà trasferire liberamente la sua partecipazione senza alcun tipo di controllo. Le novità non sembrano finite visto che il nuovo ordinamento recepisce quelle pronunce giurisprudenziali che si erano espresse in più occasioni sull'iscrivibilità dei "pesi" legati alle partecipazioni e, in particolare, del pegno, dell'usufrutto e del sequestro.

Riguardo gli effetti nei confronti del Registro Imprese, la difficoltà consisterà nella mancata individuazione dei soggetti obbligati a richiedere l'iscrizione. Problema probabilmente facilmente risolvibile quando il pegno e l'usufrutto vengono formalizzati da un atto notarile mentre negli altri casi, soprattutto di fronte ad un sequestro giudiziale, l'assenza di un soggetto legittimato/obbligato potrà portare a individuare di volta in volta il soggetto che ha un qualche interesse affinché sia eseguita l'iscrizione.

Ho lasciato per ultima forse la più grossa novità che porterà il Registro Imprese ad essere arbitro in tutti quei casi in cui una stessa quota (probabilmente il legislatore intende partecipazione) viene alienata con successivi contratti a più persone. Infatti, anche qualora il titolo sia di data posteriore, colui che effettuerà per primo l'iscrizione dell'atto nel Registro Imprese (se in buona fede) renderà l'atto opponibile sia verso i terzi che verso la società. Sperando che in sede di "aggiustamento" del provvedimento legislativo si provveda a rettificare la terminologia utilizzata (visto che è solo il Registro delle Imprese che effettua le iscrizioni¹ e non il cessionario il quale nemmeno è legittimato a richiedere l'iscrizione quando c'è un atto tra vivi) ritengo che dovrà essere assolutamente garantito il rispetto, in sede di iscrizione, dell'ordine di protocollo delle domande presentate. Tuttavia, in caso di richieste di regolarizzazione con contestuale sospensione della pratica² tale ordine potrà, legittimamente, anche non essere rispettato. I Conservatori quindi dovranno pensarci bene prima di sospendere una pratica relativa a un trasferimento di partecipazioni ove non vi siano le condizioni giuridiche per farlo.

Ai Conservatori, quindi, l'arduo compito di garantire all'intero sistema economico una tempestiva pubblicità delle informazioni societarie per non rischiare di penalizzare (o favorire) alcuni soggetti in luogo di altri.

I professionisti e le riforme



Le riforme sono sempre un forte stimolo per le aggregazioni professionali.

Così è successo con la riforma tributaria del 1972-1973, con il rafforzamento degli studi allora già consolidati e con la contemporanea apertura di molti nuovi studi, cresciuti di pari passo con la riforma.

L'abbandono dell'IGE, dell'imposta di famiglia, della complementare, dell'imposta sulla ricchezza mobile è stato un fatto rilevante, ma allora i tempi erano un po' lenti, e c'è stato il tempo per adeguarsi alle novità.

Oggi non è più così, e per di più siamo nel mezzo di un riformismo che non ha precedenti, in Italia: riforma delle società di capitali, riforma del sistema fiscale, riforma del diritto fallimentare, riforma della professione.

Un effetto chiaro e netto di questa situazione è indubbiamente un ulteriore stimolo, come detto, alle aggregazioni; solo unendo le forze più professionisti assieme potranno affrontare nel complesso l'analisi e l'approfondimento delle riforme, ed essere anche competitivi nel mercato delle aziende, che, dal canto loro, hanno già problemi di mercato.

Per potersi specializzare, i colleghi di ogni studio devono essere sempre di più, ed ecco appunto un ulteriore forte incentivo alle aggregazioni. Chi non lo fa, fa solo fatica inane, e alla fine è destinato a chiudere.

Poiché questa maggiore offerta di servizi è già ciò che il mercato sta comunque da tempo chiedendo, è da valutare positivamente questo ulteriore stimolo dato dalle riforme *in itinere*. Sta ora solo ai colleghi rapportarsi a questo mercato.

I grandi studi specializzeranno ancor più i loro componenti; gli studi più piccoli dovranno ingrandirsi, per via interna o con aggregazioni; gli studi singoli sono destinati a scomparire.

In questa situazione si intravedono ottime prospettive per i giovani; il mercato esige sempre più specializzazione, e loro saranno pronti in questo senso. Dovranno solo attentamente valutare le loro prospettive future, al momento dell'inserimento in uno studio, grande, medio o piccolo. Per il resto, il futuro è loro.

Giuseppe Rebecca
(Ordine di Vicenza)

¹ "L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda" art. 11 comma 8 del D.P.R. 581/95

² La richiesta di regolarizzazione, tramite lettera raccomandata, comporta l'interruzione dei termini per l'iscrizione (cinque giorni se la domanda è presentata su supporto informatico) di cui all'art. 11, comma 8, del D.P.R. 581/95